

## Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali con titolari deceduti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), del DPR 247/2004. Riferimento alla D.D. n. 58 del 04/03/2024.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### PREMESSO CHE

- in data 27 luglio 2022 è pervenuta la nota prot. 16502/U con la quale Unioncamere ha comunicato l'avvio di una iniziativa in accordo con Infocamere e Sogei Spa per la definizione di un elenco di imprenditori che, sulla base delle risultanze della banca dati nazionale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) risultano deceduti, pur risultando ancora iscritti al Registro Imprese, o per i quali si presume il decesso anche se il codice fiscale non è stato riscontrato per ritardi nel completamento dell'ANPR da parte dei Comuni;
- Infocamere, per il tramite del proprio referente, ha trasmesso in data 5 agosto 2022, l'elenco delle imprese individuali con titolare deceduto, aggiornato con l'indicazione di eventuali procedure concorsuali in atto;
- l'articolo 2 c. 1 lettera a) del D.P.R. n. 247/2004, contempla l'ipotesi della cancellazione d'ufficio a seguito del decesso dell'imprenditore, anche su segnalazione da parte di altro pubblico ufficiale, con l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa ai sensi del comma 3;

#### VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

#### RICHIAMATI

- la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";



- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;
- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

## CONSIDERATO CHE

- è decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della Determinazione del Conservatore n. 58 del 04/03/2024 che ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio per n. 826 imprese individuali, pubblicazione avvenuta sul sito istituzionale a decorrere dal 4 marzo 2024 per 45 giorni, con valore di notifica ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90;
- la notizia dell'avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all'informazione dell'iniziativa agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria della provincia, con comunicazione protocollo 5178 del 11/03/2024;
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio e che, pertanto, la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto;
- che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- dell'elenco delle imprese coinvolte nella procedura soltanto due sono risultate essere titolari di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel registro delle imprese presso cui notificare la cancellazione d'ufficio, per queste due imprese, iscritte ai Rea 68619 e 142935, si procede anche alla notifica del provvedimento via Pec in aggiunta alla notifica mediante la pubblicazione all'albo camerale;
- l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;
- dell'avvio del procedimento è stata data notizia attraverso il servizio di gestione massiva delle cancellazioni d'ufficio messo a disposizione da Infocamere mediante generazione di protocollo d'ufficio sospeso di avvio della procedura;
- sulla base delle risultanze delle elaborazioni massive effettuate dalla società Infocamere, di cui al report acquisito al protocollo Gedoc n. 5216 dell'11/03/2024, si ritiene di dover escludere dall'elenco: n. 158 posizioni in quanto, nelle more del procedimento sono risultate già cancellate, mentre per un'altra impresa iscritta al rea 148491 risultano pagamenti recenti del diritto annuale;



- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica “d’ufficio” e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

#### **PRESO ATTO**

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all’adozione del provvedimento, da parte Responsabile del Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano e del Responsabile dell’istruttoria, Dott.ssa Consuelo Milione;

#### **RITENUTO**

- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;
- opportuno avvalersi dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

#### **DETERMINA**

1. la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali contenute nell’elenco allegato **n. 667** in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lettera a);
2. che l’ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese che – nelle more della notifica del provvedimento e durante la pubblicazione all’albo – risultino già essere cancellate dal Registro;
3. di escludere dalla cancellazione d’ufficio n. 158 posizioni, in quanto sulla base delle risultanze delle elaborazioni massive effettuate dalla società Infocamere, di cui al report acquisito al protocollo Gedoc n. 5216 dell’11/03/2024, in quanto sono risultate già cancellate, mentre per l’impresa di cui al Rea 148491 risultano pagamenti recenti del diritto annuale;
4. che la notifica del presente provvedimento avvenga – ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 – mediante pubblicazione nell’albo camerale on-line per **30 giorni continuativi**;
5. di stabilire che il termine di **15 giorni** per ricorrere al Giudice del registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;
6. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal Codice Civile;
7. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all’apposita raccolta.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Erminia Giorno**

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
“Codice dell’amministrazione digitale”